

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

approvato dal Consiglio nazionale di lega il 22 marzo 2008

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La Lega Calcio istituisce il Regolamento Nazionale della Formazione dei propri quadri tecnici (d'ora in avanti denominato Regolamento). Oltre che allo Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale UISP esso si ispira ai principi contenuti nella Normativa Generale della Lega Calcio.

Con il presente Regolamento la Lega Calcio si impegna a fare rispettare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze quanto definito dal Consiglio Nazionale UISP in materia di formazione nelle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale.

Al fini del presente regolamento, queste ultime e quelle in materia di formazione contenute nel Titolo XIII della Normativa Generale della Lega Calcio, ove non diversamente specificato, saranno congiuntamente denominate *Norme*.

ART. 2 - QUALIFICHE TECNICHE

In riferimento a quanto contenuto nelle Norme, la Lega Calcio individua le seguenti qualifiche tecniche:

- Dirigenti di Lega (ex art.2 delle Norme)
- Giudici disciplinari (ex art.3 delle Norme)
- Arbitri (ex art.3 delle Norme)
- Insegnanti/Educatori/Allenatori (ex art.4, lett. a delle Norme)
- Osservatori (ex art.4, lett. a delle Norme)

per ognuna di dette figure la Lega Calcio individua e stabilisce un percorso formativo specifico che preveda comunque, obbligatoriamente, aree di pertinenza comuni ai settori tecnico, disciplinare, arbitrale.

ART. 3 - CORSI DI FORMAZIONE

In base all'art. 73 RA della Normativa Generale i corsi di formazione possono essere istituiti su scala nazionale, interregionale, regionale, interzonale e territoriale dalle Leghe ed attuati secondo quanto disposto dalle Norme. I corsi vengono istituiti sulla base delle necessità e delle esigenze della Lega titolare della loro organizzazione e di quelle ad essi partecipanti.

I corsi di formazione, sulla base dei livelli di approfondimento e di trattazione degli argomenti, saranno suddivisi in corsi di base o avanzati. Nei corsi verranno inserite materie di Area Comune di cui all'articolo 5 delle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale e si svolgeranno nel rispetto di quanto previsto dalle stesse all'articolo 14 (requisiti minimi di qualità).

I corsi saranno articolati secondo uno schema progettuale di base che ne consenta una omogenea preparazione e conduzione su tutto il territorio nazionale. I docenti dei corsi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 delle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale.

Ai partecipanti di corsi organizzati dalla Lega Nazionale Calcio per le diverse figure ed di vari livelli, verrà rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall'Ufficio Formazione Nazionale ed il Cartellino Tecnico Nazionale. Il rispetto di quanto previsto all'articolo 14 delle Norme e Specifiche sulla Formazione sarà condizione necessaria per ottenere il rilascio dei documenti.

ART. 4 - CORSI DI FORMAZIONE ESTERNI RICONOSCIMENTI AUTOMATICI

Si definiscono **esterni** i corsi di formazione organizzati e condotti da:

- Federazioni Nazionali;
- Agenzie formative riconosciute dalla UISP o in possesso dei requisiti minimi previsti dalle Norme;
- Enti di promozione sportiva diversi dalla UISP.

Le qualifiche ottenute sulla base della frequenza di tali corsi esterni saranno riconosciute sulla base di quanto disposto dall'art. 11 delle Norme e Specifiche sulla Formazione. Al fine di detto riconoscimento la Lega Calcio dovrà fornire al Coordinatore Nazionale della Formazione le competenze richieste per la valutazione dei corsi di formazione per le figure previste all'art. 3.

In caso di mancato riconoscimento da parte della UISP della qualifica tecnica ottenuta da propri tesserati a seguito della frequenza di corsi esterni, (riconoscimento non consentito per insufficienza dei contenuti, o per incompletezza del corso), la Commissione di cui all'art. 11 delle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale dovrà indicare i moduli formativi con i quali integrare i contenuti già forniti dal corso. La frequenza di tali moduli formativi secondo le modalità stabilite dalle Norme sarà obbligatoria per i tesserati di cui sopra ai fini del riconoscimento della qualifica.

ART. 5 - QUALIFICHE ESISTENTI- NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre lo svolgimento del secondo corso nazionale indetto per ognuno dei settori della Lega Calcio dalla data di approvazione del Regolamento stesso, ogni tesserato che intenda ottenere il riconoscimento della propria qualifica di insegnante/educatore/allenatore, dirigente di lega, giudice disciplinare, arbitro o osservatore deve presentare apposita domanda presso la propria Lega Regionale, redatta sul modulo allegato A del presente Regolamento.

Possono richiedere il riconoscimento della qualifica tutti coloro che presentino alla propria Lega Calcio Regionale la domanda di riconoscimento della qualifica con allegata la relativa documentazione prevista nel modulo *allegato* **A** del presente Regolamento.

Il rilascio della qualifica viene rilasciato dalla Lega Nazionale Calcio dopo la verifica del possesso dei requisiti tecnici, curriculari e conoscitivi.

Successivamente allo svolgimento del secondo corso nazionale indetto per ognuno dei settori della Lega Calcio dalla data di approvazione del Regolamento stesso, tutte le figure tecniche dovranno conseguire l'abilitazione attraverso la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalla Lega Calcio ai vari livelli.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi saranno organizzati periodicamente secondo quanto prescritto dall'art. 3 con le modalità minime prescritte dalle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale. Le relative competenze sono stabilite secondo quanto indicato all'art. 7 delle stesse Norme.

ART. 7 - CALENDARIO DEI CORSI

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Lega Nazionale Calcio pubblica il calendario nazionale dei corsi per il conseguimento dell'attestato di qualifica per l'anno successivo. Il Calendario dovrà contenere tutti i riferimenti allo svolgimento dei corsi: il livello di competenza (da nazionale a territoriale), la data di svolgimento, il settore interessato. Eventuali integrazioni a tale calendario potranno essere effettuate con eventi formativi comunicati alla Lega Nazionale entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il calendario nazionale dei corsi così emendato sarà pubblicato entro il successivo 31 gennaio.

ART. 8 - ALBO DELLE QUALIFICHE TECNICHE, REGISTRI DEI CORSI

La Lega Nazionale Calcio istituisce il registro nazionale dei propri tesserati in possesso di qualifica ed il registro dei corsi realizzati per il conseguimento degli attestati di qualifica.

Il Registro dei tesserati in possesso di qualifica contiene le generalità degli abilitati, l'anno di abilitazione il riferimento del corso che ha rilasciato la qualifica e la eventuale decadenza dalla stessa del tesserato.

Il registro dei Corsi contiene tutti i riferimenti allo svolgimento degli stessi. A detto registro devono essere trasmessi da parte delle Leghe Regionali gli analoghi riferimenti dei corsi da esse organizzati.

ART. 9 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Tutti gli abilitati di ogni settore potranno avvalersi del Cartellino Tecnico Nazionale di cui all'art 9 delle Norme. La pratica dell'attività garantisce il mantenimento della qualifica.

Il mancato rinnovo del tesseramento comporta la perdita della qualifica di Dirigente di Lega. Il mancato rinnovo per due anni consecutivi comporta altresì la perdita delle qualifiche tecniche di cui all'art. 3 in possesso del tesserato.

Entro il 31 agosto di ogni anno la Lega Calcio provvede all'aggiornamento ed alla diffusione nelle proprie Leghe Regionali dell'albo dei tesserati in possesso della abilitazione per il corrente anno sportivo.

Il Coordinamento della Formazione della Lega Calcio, di concerto con le Leghe Regionali e Territoriali è tenuto ad aggiornare annualmente l'Albo delle qualifiche.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Regolamento costituisce riferimento primario il contenuto delle Norme di cui all'art. 1 e subordinatamente il titolo XIII della Normativa Generale della Lega Calcio UISP.

ALLEGATO A

Alla Lega Nazionale Calcio UISP Coordinamento della Formazione

Il sottoscritto	, nato a, il
possesso di tessera UISP per l'anno, nu sensi dell'art. 5 del Regolamento della Formazione della Lega Calci	
RICHIEDE	
il riconoscimento della qualifica di € insegnante/educatore/allenatore € dirigente di lega € giudice disciplinare € arbitro € osservatore (barrare con una crocetta l'opzione di interesse) A tal fine allego la seguente documentazione 1	
Con osservanza	
Timbro della Lega Calcio Terr.le	(firm a leggibile)
Data lì	

1. A mero scopo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti documenti: certificazione della propria Lega Territoriale degli anni di tesseramento con i relativi numeri di tessera, attestazione della frequenza di corsi da parte di leghe regionali o territoriali, copia dell'attestato di qualifica già ottenuto, ecc...